



Berna, 7 gennaio 2021

Scheda informativa

sull'uso delle luci blu e dell'avvisatore a suoni alternati

La presente scheda informa detentori e conducenti di veicoli dotati di luci blu e avvisatore a suoni alternati sui diritti e sugli obblighi connessi al loro uso. Emanata in sostituzione del promemoria del 21 ottobre 2019, non si applica agli interventi tattici della polizia.

1. Aspetti generali

In genere, i veicoli che fanno uso del diritto di precedenza straordinario azionando le luci blu e l'avvisatore a suoni alternati, non solo rappresentano un rischio elevato per gli altri utenti stradali, ma sono essi stessi esposti a maggiori pericoli.

I veicoli dotati di luci blu e avvisatore a suoni alternati hanno diritto di precedenza rispetto ad altri veicoli se circolano con detti segnalatori azionati (art. 27 cpv. 2 LCStr e art. 16 cpv. 1 ONC). Il mancato rispetto delle norme della circolazione non è perseguibile purché si faccia uso della dovuta prudenza (art. 100 n. 4 LCStr).

Le luci blu e l'avvisatore a suoni alternati possono essere utilizzati solo in caso di intervento urgente quando non è possibile rispettare le norme della circolazione (art. 16 cpv. 3 ONC). Le uscite dei pompieri (veicoli del corpo pompieri) dovrebbero di norma essere state disposte dalla centrale d'intervento, condizione questa tassativa per il servizio sanitario (veicoli del servizio sanitario e per trasporti sanitari).

Sono considerati urgenti gli spostamenti d'emergenza effettuati dai pompieri, dal servizio sanitario o dalla polizia allo scopo di intervenire il più rapidamente possibile per salvare vite umane, prevenire un pericolo per la sicurezza o l'ordine pubblico, preservare beni materiali di rilievo o inseguire fuggitivi. Il concetto di urgenza deve essere interpretato in senso stretto. È determinante, in questo contesto, la messa in pericolo di beni giuridici per i quali anche minime perdite di tempo possono aggravare notevolmente danni o rischi. Per valutare il grado di urgenza, i conducenti e i capi intervento devono e possono basarsi sulla situazione oggettiva quale si presenta al momento dell'intervento o del relativo ordine.

Deve essere evitato qualsiasi utilizzo abusivo dei dispositivi d'avvertimento speciali per non comprometterne l'efficacia in caso di reale emergenza. L'abuso costituisce una violazione degli articoli 16 capoverso 3 e 29 capoverso 1 ONC; si applicano al riguardo le disposizioni penali di cui all'articolo 90 e segg. LCStr.

Di norma, luci blu e avvisatore a suoni alternati devono essere azionati simultaneamente. I veicoli godono del diritto di precedenza straordinario soltanto se sono in funzione entrambi i dispositivi.

2. Azionamento delle luci blu senza avvisatore a suoni alternati

Per evitare rumore, durante gli interventi urgenti notturni è consentito utilizzare le luci blu senza l'avvisatore a suoni alternati purché il conducente riesca ad avanzare rapidamente senza derogare considerevolmente alle norme della circolazione e, in particolare, senza ricorrere al diritto di precedenza straordinario (art. 16 cpv. 4 ONC).

Se sono accese soltanto le luci blu, non si ha alcun diritto di precedenza straordinario. In caso vi si debba ricorrere, occorre azionare simultaneamente entrambi i dispositivi anche di notte.

Una volta raggiunto il luogo di intervento, vanno immediatamente adottate le misure necessarie per proteggerlo. Le luci blu possono rimanere accese anche a veicolo fermo a condizione che sussista un particolare pericolo.

3. Circolazione durante gli interventi urgenti

I conducenti dei veicoli prioritari che devono ricorrere al diritto di precedenza straordinario sono tenuti ad azionare per tempo luci blu e avvisatore a suoni alternati, in modo da garantire l'avviso preventivo degli altri utenti stradali e il tempo loro necessario per lasciare libero il passo.

L'avviso tempestivo non libera i conducenti di un veicolo prioritario dall'obbligo di adattare la guida alle condizioni del momento. Ai sensi dell'articolo 100 numero 4 LCStr, le infrazioni al codice della strada possono rimanere impunte soltanto se è stata adottata la prudenza richiesta dalle speciali circostanze.

Le luci blu e l'avvisatore a suoni alternati impongono agli altri utenti stradali di lasciar passare il veicolo prioritario. I veicoli prioritari possono fare uso del diritto di precedenza straordinario e derogare alle norme della circolazione nella misura in cui gli altri utenti sono in grado di percepire e rispettare le segnalazioni. Occorre tener conto del fatto che alcuni utenti potrebbero non percepire o notare troppo tardi le segnalazioni speciali, oppure reagire in maniera non adeguata.

4. Attraversamento di intersezioni

La prudenza espressamente prescritta dalla LCStr richiede nell'attraversamento delle intersezioni di prestare particolare attenzione agli utenti della strada ai quali spetterebbe la precedenza in base alle norme generali della circolazione, a segnali di precedenza o semafori, e che circolano di conseguenza, non avendo notato le segnalazioni speciali (art. 26 cpv. 2 LCStr).

Attraversare un incrocio nonostante l'impianto semaforico imponga di fermarsi e dia il via libera ad altri utenti stradali richiede la massima prudenza. Nell'immettersi nell'intersezione si deve mantenere una velocità tale da consentire la fermata nel caso in cui altri utenti non abbiano notato o non rispettino le segnalazioni speciali. Nella misura del possibile, si deve tuttavia evitare di fermarsi o di arrestare completamente il veicolo per non suscitare dubbi sul ricorso al diritto di precedenza. La velocità può essere di nuovo aumentata solo dal momento in cui è garantito l'attraversamento sicuro dell'incrocio.

5. Violazione dei limiti di velocità

In base all'articolo 100 numero 4 LCStr chi è alla guida di un mezzo prioritario può, con la dovuta prudenza, derogare ai limiti di velocità, indipendentemente dal fatto che si tratti di limiti generalmente validi, segnalati o applicabili a determinate categorie di veicoli. Nel caso di veicoli la cui velocità massima sia stata limitata dall'autorità di immatricolazione per motivi tecnici, i limiti riportati nella licenza di circolazione non possono invece essere superati nemmeno per interventi urgenti.

6. Comportamento in caso d'incidente

Se un veicolo dotato di luci blu e avvisatore a suoni alternati è coinvolto in un incidente durante un intervento urgente, il conducente può proseguire la marcia se sono garantiti l'assistenza ai feriti e l'accertamento dei fatti (art. 56 cpv. 3 ONC). La decisione di proseguire o meno va presa caso per caso in base alle circostanze (gravità dell'incidente, disponibilità di un veicolo sostitutivo) e al giudizio professionale. Fondamentalmente, i requisiti dell'articolo 56 capoverso 3 ONC dovrebbero essere soddisfatti se sono garantiti l'assistenza a feriti e la sicurezza della circolazione,

la posizione finale del veicolo è stata tracciata sulla superficie stradale e i dati registrati dall'apposito apparecchio sono stati salvati.

7. Altri diritti speciali

Gli interventi dei pompieri, del servizio sanitario e della polizia sono esclusi dal divieto di circolazione notturna e domenicale in virtù dell'articolo 91a capoverso 1 lettera d ONC. È inoltre consentito, usando la dovuta prudenza, infrangere i divieti di circolazione (parziali) solo in presenza di una giustificazione concreta. I mezzi di soccorso non sono soggetti all'ordinanza per gli autisti (art. 4 cpv. 1 lett. b ed e OLR 1) né all'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (art. 4 cpv. 1 lett. a OLR 2).

La presente scheda informativa è valida dal 7 gennaio 2021.

Divisione Circolazione stradale



Lorenzo Cascioni
Vicedirettore, Capodivisione